

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Prof., Mauro Sferrazza, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

2) RICORSO CALC. BERNASCONI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4798/477PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), in parziale accoglimento del ricorso n. 1), come sopra proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia riduce la sanzione pecuniaria ad €5.000,00; in parziale accoglimento del ricorso n. 2), come sopra proposto dal calc. Bernasconi Daniele, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

4) RICORSO CALC. DAMIANO FERRONETTI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

5) RICORSO GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5):

- in parziale accoglimento del ricorso n. 3), come sopra proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia riduce la sanzione dell'ammenda ad €5.000,00.
- in parziale accoglimento del ricorso n. 4), come sopra proposto dal calc. Damiano Ferronetti, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.
- in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

6) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

7) RICORSO SIG. IACOVACCI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 22, COMMA 2, REGOLAMENTO AGENTE DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

8) RICORSO CALC. RICCI MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 3, 5 E 6 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6), 7) e 8) come sopra proposti rispettivamente dall'A.S. Avellino 1912 di Avellino, dal Sig. Iacovacci Alberto e dal calciatore Ricci Manuel, li accoglie annullando le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

9) RICORSO SIG. SCLOSA CLAUDIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALL'ART. 15, COMMI 1, 2, 3, 4 E 10 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO (NOTA N. 2486/1034PF08-09/SP/BLP DEL 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell'11.12.2012)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Sclosa Claudio, ed in riforma della delibera impugnata, infligge la sanzione pecuniaria di €20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 22 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete